

5.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE

di *Salvatore Muleo*

SOMMARIO: 1. La configurazione attuale della giustizia predittiva: è un “male necessario”? — 2. Le impostazioni storiche del principio del libero convincimento del giudice principalmente nella valutazione degli elementi di prova. — 3. Principio del libero convincimento e principio dell’autonomia del giudice. — 4. La violazione dell’autonomia e del libero convincimento del giudice che l’IA può causare. — 5. I soggetti dai quali potrebbero derivare pressioni ai giudici.

1. *La configurazione attuale della giustizia predittiva: è un “male necessario”?*

Come noto, in tempi recentissimi si registrano molte voci che inducono quanto meno ad avere prudenza nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale sia in genere sia nell’applicazione nei processi. E ciò mentre l’IA pare avere in un futuro estremamente prossimo un’applicazione inarrestabile nella maggioranza delle attività umane.

Ancora, non sono mancati gli sforzi della dottrina tributaria per segnalare i plurimi profili di criticità di cui la specifica configurazione di PRODIGIT soffre (1).

Ciononostante, non pare siano stati al momento adottati correttivi di alcun genere al progetto, che quindi pare mantenere l’originaria architettura e cioè:

(1) AA.VV. (a cura di A. MARCHESELLI ed E. MARELLO), *Loading Prodigit*, in <https://www.pacineditore.it/wp-content/uploads/2023/03/RTDT-speciale-2022.pdf>.

— Ottenimento di un cospicuo magazzino di massime tratto da istruzioni affidate alla “macchina” mediante confronto tra alcune massime e le relative sentenze;

— Applicazione delle “regole” così ottenute ai casi da risolvere, sì da ottenere una bozza di sentenza inserendo nella “macchina” i soli elementi di fatto o, in una fase successiva, consentendo alla “macchina” stessa di prenderli dagli atti impositivi e processuali.

Occorre domandarsi se questo procedimento sia necessario ai fini dell'utilizzo dell'IA nel processo tributario: se sia opportuno; se non esistano alternative; se lo stesso utilizzo dell'IA sia inevitabile.

A tutte le domande, tranne forse all'ultima, deve darsi a nostro avviso risposta negativa.

2. *Le impostazioni storiche del principio del libero convincimento del giudice principalmente nella valutazione degli elementi di prova.*

Il principio del libero convincimento del giudice è stato storicamente contrapposto ai sistemi che prevedevano una valutazione obbligata di determinati elementi di fatto emersi; sistemi che, per variegate ragioni, avevano trovato applicazione nei secoli e nei millenni passati.

Il superamento di criteri di giudizio basati sulle ordalie è avvenuto nel sistema britannico verso il XIII secolo, con la sostituzione del giudizio di una giuria rispetto al superamento di una prova fisica, di solito estremamente difficile ed in grado di mettere a repentaglio la vita stessa della persona (secondo il ragionamento: “se è innocente, Dio lo salverà”). Giuria che rispondeva a canoni razionali di ricostruzione dei fatti e di valutazione degli stessi.

Nella rimanente parte d'Europa, invece, si andava affermando la sostituzione del giudizio ordalico con le prove legali positive, che avevano l'indiscusso merito di fornire una valu-

tazione uniforme di alcuni elementi di fatto, sebbene attraverso una forzatura del loro contenuto inferenziale.

Sempre nel continente europeo, poi, solo grazie alla rivoluzione francese si è giunti all'affidamento della decisione della questione di fatto ad una giuria di ispirazione inglese (e quindi rispondente alla sola propria "intima" (2) convinzione e senza obbligo di motivazione), mutando rispetto al regime di prove legali.

Questo criterio è poi passato attraverso le codificazioni napoleoniche e la loro estensione nelle terre viciniori, provvisoriamente conquistate.

Parallelamente, ed anticipatamente seppur di poco rispetto alla rivoluzione francese, nel Regno di Napoli, già nel 1774 Ferdinando IV di Borbone imponeva (3) ai propri giudici la motivazione delle sentenze, ovviamente non tanto per seguire la moda illuministica dell'epoca (come forse illustrava demagogicamente e non senza vanità) ma per esercitare su di essi il proprio controllo (4). Per evitare, cioè, che essi, con la pratica

(2) È curioso come l'aggettivo *intime* si scriva in modo uguale sia in inglese sia in francese.

(3) Proprio nell'obbligo di motivazione delle sentenze consiste il primato napoletano, giacché gli antecedenti conosciuti in tema di motivazione (Rota romana, Rota toscana, costituzione di Carlo Emanuele I di Savoia del 1615 per non dire del diritto romano) riguardavano fattispecie singolari, prevalentemente a richiesta di parte. È bizzarro come si leggano talvolta proposte di modifica del processo civile, fortunatamente sinora non accolte, che vorrebbero contemplare, al fine di accelerare i processi civili, sentenze ordinariamente immotivate, con possibilità per le parti ed i difensori di ottenere la motivazione solo a richiesta, e secondo taluno, dietro pagamento di un supplemento di contributo unificato. Tali proposte non hanno bisogno di commento.

(4) Con le parole della Prammatica napoletana del 27 settembre 1774 "Vuole dunque il re, anche sull'esempio e sull'uso dei tribunali più rinomati, che in qualunque decisione che riguardi o la causa principale, o gli incidenti, fatta da qualunque tribunale di Napoli o collegio o Giunta, o altro giudice della stessa capitale, che abbia facoltà di decidere, si spieghi la ragione di decidere, o siano i motivi su' quali la decisione è appoggiata. Incaricando S. M. per rimuovere quanto più si possa da' giudizi l'arbitrio, ed allontanare da' giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude autorità de' dottori, che

attuazione delle norme, andassero in dissonanza da quanto da lui stabilito. Lo scopo originario della motivazione delle sentenze, a ben rifletterci, era ben poco aulico, ma l'istituto della motivazione (5) si è rivelato poi strumentale al controllo pubblico e democratico dell'operato dei giudici, proprio come contrappeso rispetto al libero convincimento loro nel frattempo via via riconosciuto.

Il periodo storico che è seguito è stato suddiviso per comodità (6) in quattro fasi, da chi ha convincentemente (7) anzitutto specificato che l'applicazione del libero convincimento in un sistema processuale, e quindi la sua sussistenza, non dipende solo dall'assenza di criteri legali prestabiliti di valutazione probatoria ma più in generale dalla disciplina complessiva dell'accertamento del fatto.

Il libero convincimento, difatti, si esamina usualmente come principio riguardante la valutazione degli elementi di fatto relativi alla controversia.

Tuttavia, in linea generale e ponendo attenzione anche alle esperienze storiche, i criteri di valutazione vincolata potrebbero esser suddivisi a seconda che essi riguardino non solo i collegamenti tra alcuni elementi di prova e determinati frammenti di ragionamenti ma anche la conclusione dell'intero ragionamento giudiziale in ordine alla colpevolezza di un

hanno, pur troppo, colle loro opinioni, o alterato o reso incerto ed arbitrario il dritto, ma sulle leggi espresse del regno, o comuni: e quando non vi sia legge espressa pel caso di cui si tratta, e si abbia da ricorrere all'interpretazione o estensione della legge, vuole il Re che questo si faccia dal giudice, in maniera che le due premesse dell'argomento siano sempre fondate nelle leggi espresse e letterali; o quando il caso sia del tutto nuovo, o totalmente dubbio, che non possa decidersi né colla legge, né coll'argomento della legge, allora vuole il Re, che si riferisca alla M. S., per attendere il sovrano oracolo..." (sottolineatura nostra).

(5) Sulla motivazione, per tutti, cfr. S. EVANGELISTA, voce *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977.

(6) Ogni suddivisione storica in realtà può ben esser criticata, in quanto lo stesso raggruppamento di fatti può rivelarsi arbitrario.

(7) Cfr. G. CARLIZZI, *Il principio del libero convincimento come guida per il legislatore e per il giudice nel capo del processo penale*, in *discrimen.it* dal 4.3.2019.

soggetto o alla fondatezza della pretesa di una parte. Oppure, per altro verso, a seconda che essi siano connotati su basi del tutto irrazionali o *lato sensu* razionali.

Occorre altresì premettere che questi criteri hanno messo in correlazione determinati elementi di fatto con dei frammenti, talora anche ampi, di (conclusioni di) ragionamenti; mentre ad esempio nell'ordalia da alcuni fatti (il superamento delle prove fisiche) si giungeva direttamente alla conclusione circa la colpevolezza o meno del soggetto (sempre che questo sopravvivesse: in caso contrario vi era una sorta di giudizio storico).

Per anticipare quanto si dirà, in modo analogo, l'impatto dell'attuale configurazione di Prodigit è potenzialmente tale da incidere non solo, e non tanto, sulla correlazione della *quaestio facti* sul ragionamento giudiziale, bensì anche sull'inquadramento e sulla soluzione della questione di diritto.

Ciò detto, le quattro fasi proposte con riferimento alle esperienze italiane possono essere così compendiate:

a) L'epoca preunitaria, in cui in genere la valutazione probatoria libera fu affidata a giudici togati, e non ad una giuria popolare, e senza obbligo di motivazione, come ad esempio nel codice del Regno napoleonico del 1807 o nella soluzione adottata dal Granducato di Toscana nel 1808. Disciplina che era invece stemperata dalla previsione dell'obbligo di motivazione nel codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 e nel Regolamento di procedura criminale dello Stato Pontificio del 1831.

b) L'epoca successiva, preunitaria ma con seguiti anche successivamente all'unificazione, in cui la libera valutazione probatoria, senza obbligo di motivazione, è stata affidata alla giuria dalla codificazione albertina del 1848 per i reati di stampa e poi dal 1859 per tutti i reati. Soluzione poi diffusa in seguito alla conquista degli altri Stati, divenuta tipica della nuova nazione e mantenuta nel codice di procedura penale del 1913.

c) Un terzo momento, caratterizzato dal codice Rocco del 1930, che ha ripreso la soluzione borbonica del 1819, asse-

gnando il giudizio di fatto a giudici di carriera obbligati a motivare. Questa soluzione è solo apparentemente stridente rispetto alla matrice fascista, poiché in realtà permetteva di esercitare meglio, attraverso la motivazione, il controllo sull'operato dei giudici. Anzi, l'estensione del libero convincimento dalla attività di valutazione probatoria a quella di ammissione e assunzione probatoria stabilite dal codice ne ha provocato una degradazione dal punto di vista operativo (8).

d) Un quarto tempo è contrassegnato dall'entrata in vigore della Costituzione e dalla lettura costituzionalmente orientata delle norme di rito fino a giungere all'epoca attuale.

Ed ora non solo l'art. 116 c.p.c. richiama il principio di libertà del giudice nella formazione del proprio convincimento, come poi anche l'art. 64, quarto comma, c.p.a., ma il libero convincimento è desumibile in controluce dagli artt. 192, primo comma, e 187 c.p.p. (9)

Per quanto concerne il fondamento, parte della dottrina ha sostenuto che la regola del libero convincimento avrebbe un fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza (10) mentre l'esigenza di logicità della valutazione probatoria è desunta dall'art. 111, sesto comma, Cost.

(8) Si veda in proposito M. NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974, p. 297 s.

(9) Così ancora G. CARLIZZI, *Il principio del libero convincimento come guida per il legislatore e per il giudice nel capo del processo penale*, cit.

(10) Sempre G. CARLIZZI, *Il principio del libero convincimento come guida per il legislatore e per il giudice nel capo del processo penale*, cit., che desume il principio di ragionevolezza dall'art. 3 Cost e poi lo ritiene ubiquitario nel nostro ordinamento. Tale tesi, pur molto seguita in dottrina e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, non è però convincente. Difatti, se si ritiene che il c.d. principio di ragionevolezza abbia fondamento, ad esempio, nel principio di uguaglianza basato sull'art. 3 Cost., è quest'ultimo il vero principio e la stessa ipotesi del principio di ragionevolezza si risolve in una ri-affermazione di esso. Se, invece, si pensa che il principio di ragionevolezza si basi su principi extracostituzionali, esiste il fondato rischio che si importino, per così dire, nella carta costituzionale dei valori che in realtà sono ad essa estranei e che possono rivelarsi anche arbitrari (la ragionevolezza di qualcuno può non corrispondere a quella di tutti o della maggioranza della collettività).

Più convincente la tesi secondo cui il libero convincimento si baserebbe sull'art. 101, secondo comma, Cost., a mente del quale il giudice è soggetto solo alla legge (11).

Tesi, come noto, avversata da uno dei più attenti studiosi del libero convincimento (12), che suggestivamente ha qualificato come un paradosso l'idea stessa che si desuma il libero convincimento come libertà dalla legge da una norma che postula che il giudice è soggetto alla legge.

In realtà, tuttavia, nel subordinare alla sola legge il libero convincimento, l'art. 101, secondo comma, Cost. esclude che esso possa esser subordinato ad altro-da-legge e quindi esemplificativamente all'Esecutivo o alla pubblica amministrazione o via dicendo. La fissazione della legge come unico vincolo possibile indica anzitutto la volontà del costituente di evitare che il libero convincimento del giudice sia altrimenti intaccato (13). E, al tempo stesso, implicitamente subordina il

(11) Sul principio del libero convincimento del giudice cfr. M. NOBILI, Il principio del libero convincimento del giudice, cit., Id., *Libero convincimento del giudice II Diritto processuale penale*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, 1 s., M. TARUFFO, *Libero convincimento del giudice I Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, 1990, 1 s., B. CAVALLONE, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, 392 s., A. SANTORO, *Convincimento del giudice*, in *Nov.mo Dig. It.*, Torino, 1974, 812 s., V. DENTI, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, 433 s., G. DE LUCA, *Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1255 s., A. GIULIANI, *Il problema del libero convincimento del giudice. Riflessioni storiche e metodologiche*, in *Raccolta di scritti in memoria di Agostino Curti Giardino*, II, Napoli, 1990, 332.

(12) Cfr. M. NOBILI, *Esiti, errori, arbitrii dietro un'illustre formula: gli ultimi trent'anni*, in *Il libero convincimento del giudice penale. Vecchie e nuove esperienze. Atti del convegno*, Siracusa, 6-8 dicembre 2002, Milano, 2004, 49 s.

(13) Non sono mancati, peraltro, nemmeno gli svalutatori dell'esistenza stessa del principio del libero convincimento. La tesi negazionista si basa sull'esistenza dei vincoli previsti per la valutazione degli elementi di prova, che ad esempio nel processo civile sono fissati all'art. 116 c.p.c. dal "prudente apprezzamento". Secondo i negazionisti (ad esempio cfr. L. VIOLA, *Libero convincimento vs. prudente apprezzamento: formula della prova del fatto*, in *La Nuova proc. civ.*, 2021, 3) la previsione del codice di rito escluderebbe in radice che il giudice possa esser libero di decidere così come vuole. Tuttavia, a tale tesi è agevole rispondere che in realtà l'art. 116 c.p.c. circoscrive lo spazio di libertà del giudice — indicando il necessario rigore con cui il giudice deve fondare la sua ipotesi ricostruttiva dei fatti e quindi

contenuto della legge ordinaria, che eventualmente impatti su di esso, al rispetto dei canoni costituzionali che devono governare le leggi in materia di giustizia.

3. *Principio del libero convincimento e principio dell'autonomia del giudice.*

Se da un lato non può che apprezzarsi l'eleganza retorica della critica alla subordinazione alla legge appena riportata, bisogna anzitutto riflettere sulla portata dell'art. 101, secondo comma, Cost. (che basa il principio dell'autonomia dei giudici), anche sulla base di un forte argomento storico: nella formulazione dell'art. 101 della Costituzione l'On. Bettiol propose in sede costituente di aggiungere alla frase "I giudici sono soggetti soltanto alla legge" l'inciso "che interpretano secondo coscienza". E quella proposta è stata respinta per la pericolosità della stessa: nessuno può dire ai giudici *quale* debba essere la loro coscienza e *come* rispondere ad essa.

Quando l'art. 101 Cost. esprime una soggezione alla legge,

escludendo che possa affidarsi ad ipotesi estreme, di scarsa probabilità di verifica — ma proprio la fissazione di tale spazio, mentre lo circoscrive, lo afferma. Tenendosi all'interno dei detti confini (*i.e.*, affidandosi ad ipotesi ricostruttive dettate dalla logica, sulla scorta delle probabilità più ricorrenti) il giudice è libero di valutare gli elementi di prova senza vincoli. E quindi libero. Né a risultati dissimili si giunge riflettendo, in ambito penale, ai vincoli imposti al giudice dal binomio art. 192, comma 1, -187 c.p.p. (corrispondente, se si vuole, al "prudente apprezzamento" dell'art. 116 c.p.c.) o dalla regola di pronunciare sentenza di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio", che la sentenza Franzese della Corte di cassazione a sezioni unite n. 30328 del 2002 ha ritenuto di desumere dall'art. 530, comma 2, c.p.p. e che poi è stata positivizzata con la legge 46 del 2006 che ha riformulato l'art. 533, comma 1, c.p.p.; o ancora, di recente, con la "ragionevole previsione di condanna" introdotta con il d. lgs. 150 del 2022 (c.d. legge Cartabia) all'art. 425, comma 3, c.p.p.. Se è vero che queste disposizioni impongono valutazioni probabilistiche degli elementi di prova di varia misura ("oltre ogni ragionevole dubbio" per la condanna, mancanza di "ragionevole previsione di condanna" per la sentenza di non luogo a procedere), è altresì vero che nessuna norma impone al giudice penale *come* valutare gli specifici elementi di fatto emersi, restando egli libero e soggetto solo all'obbligo di motivazione del proprio ragionamento.

in realtà indica un forte giudizio di libertà: il giudice, nell'esser soggetto alla legge, è (*i.e.*, deve essere) libero non solo dagli altri magistrati, dall'amministrazione, ma anche da chiunque pretenda di indicargli quale debba essere la sua coscienza. Risponde solo alla legge, come riconosciuto dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 22 del 1959.

Ed in quest'affermazione si può riscontrare anche un limite costituzionale: ogni legge che eventualmente affermasse che il giudice debba rispondere a provvedimenti non legislativi (altro-da-legge) sarebbe incostituzionale. Così come ogni legge che aprisse la porta a ipotesi future di recepimento di comandi pseudonormativi non ad opera di leggi; o, per dirlo diversamente, ogni legge (ordinaria) che permetta future delegificazioni.

Sarebbe vano richiamare la sentenza n. 8 del 1962 della Corte costituzionale per tentare di legittimare la possibilità che il libero convincimento del giudice sia in qualche modo sottomesso all'attività di un organo amministrativo. In quella sentenza, difatti, è stata ritenuta non incostituzionale la legge n. 921 del 10 ottobre 1957 nella parte in cui demandava alle Commissioni tecniche provinciali la fissazione di un importo da sottrarre ai canoni di fitto di fondi rustici che avevano subito danni per le eccezionali avversità atmosferiche nell'annata agraria 1956-1957, ma quella legge stabiliva all'art. 1 un limite minimo del 20 per cento ed un limite massimo del 40 per cento entro il quale le Commissioni tecniche provinciali avrebbero dovuto operare. Non si è trattato, quindi, di consentire *ad nutum* ad un organo amministrativo come intervenire sui canoni di fitto esistenti, ma di dar mandato a quelle Commissioni di fissare tra un minimo ed un massimo lo sconto alla luce degli specifici danni verificati nei rispettivi territori di competenza. E peraltro si trattava di disposizione vistosamente eccezionale per l'avvenuta verifica di eventi assolutamente straordinari.

Non pare condivisibile, quindi, la conclusione secondo cui

il principio del libero convincimento non sarebbe stabilito dalla nostra Costituzione (14).

Né potrebbe desumersi da alcune ordinanze della Corte del 2002, in momenti in cui la discussione sul travagliato art. 500 c.p.p. era veramente accesa. Al contrario, si veda come nell'ordinanza n. 36 del 2002 la Corte abbia specificato che “il libero convincimento del giudice non può che riferirsi alle prove legittimamente formate ed acquisite” per affermare in realtà due principi fondamentali: *a)* l'esistenza nella Carta del principio del libero convincimento, *b)* l'impossibilità di superarlo mediante prove irritalmente assunte (15).

Comunque sia, il principio dell'autonomia dei giudici, fondato sull'art. 101, secondo comma Cost. è pacifico. La discussione verte semmai sul fondamento (i.e., la derivazione) del principio del libero convincimento sullo stesso articolo o su altre norme costituzionali (o su nessuna norma, secondi i detrattori), ferma restando la sua indiscussa esistenza (16).

Ed il principio dell'autonomia dei giudici è stato leso (ed ovviamente può ancora esserlo) secondo il più classico dei grimaldelli: l'interpretazione della legge.

Le violazioni più palmari sono ricordate nella famosa opera di BETTI sull'interpretazione (17):

— l'esperienza nazista, in cui si obbligava il giudice ad interpretare le leggi esistenti secondo i principi del Terzo Reich e, nel dubbio, secondo quella che sarebbe stata la volontà del Führer;

(14) Sempre M. NOBILI, *op. cit.*, 47.

(15) La tentazione di superare le regole in tema di assunzione e valutazione degli elementi di prova in nome del principio del libero convincimento non è nemmeno una novità, essendo ad esempio stata ben presente durante il ventennio fascista. L'individuazione dei limiti probatori, da non oltrepassare, è il fulcro dell'opera di N. SARTORI, *I limiti probatori nel processo tributario*, Torino, 2023.

(16) Cfr. M. NOBILI, *Storia di una illustre formula: il “libero convincimento” negli ultimi trent'anni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 71 s.

(17) Il riferimento è ovviamente a E. BETTI, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 2^a ed., 1971

— l'esperienza sovietica, che imponeva al giudice di interpretare le leggi secondo i principi della rivoluzione bolscevica.

Rimane sempre da domandarsi come mai lo Stato fascista italiano non avesse fatto ricorso ad uno strumento simile, visto che certamente non era caratterizzato da carenze di controllo nell'operato di chiunque. La risposta che si può cercare di dare — con assoluto diletterantismo da un punto di vista storico — è che forse occorre guardare alla variabile "tempo". Mentre i nazisti ed i rivoluzionari sovietici erano andati al potere velocemente ed avevano il problema pratico di gestire (non si vuol dire governare, poiché questo verbo richiamerebbe una pratica lecita) dei Paesi *nonostante* l'impianto ordinamentale esistente, il fascismo aveva avuto il tempo di cambiare tutte le leggi che desiderava; e certamente già dalla seconda metà degli anni venti del secolo passato aveva dato luogo ad uno Stato totalitario, modellando le leggi secondo le proprie coordinate.

I redattori dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione certamente conoscevano le devianze continentali che si erano verificate ed hanno riaffermato un principio che pare diretta derivazione da quel principio di separazione dei poteri che le dittature avevano cancellato con convinzione.

4. *La violazione dell'autonomia e del libero convincimento del giudice che l'IA può causare.*

Occorre ora chiedersi — anche senza giungere ad ipotesi così tragiche ed in un quadro storico e geopolitico totalmente mutato — se non basterebbe l'adozione dell'IA nei processi, così come attualmente configurata, a violare il principio di autonomia e quello di libero convincimento del giudice.

Se difatti il giudice ricevesse una *velina* di sentenza preformata dal software dell'IA (in una prima fase, solo previo inserimento da parte dello stesso degli elementi di fatto ritenuti applicabili, ed in una successiva, ben imminente, fase senza che nemmeno ciò sia necessario) egli avrebbe, nella

migliore delle ipotesi, una sorta di modello, impostato sulle ipotizzate ricorrenze statistiche per quelle fattispecie (18).

E questo modello statistico ovviamente fungerebbe, magari in modo automatico, da *controllo in tempo reale sull'operato del giudice*, al quale sarebbe ovviamente chiesto per quale ragione si sia discostato dal prodotto fornitogli dall'IA.

Il controllo sul giudice sarebbe possibile, vista la tecnologia attuale, senza sforzo alcuno ed anche con creazione di risultati in ogni istante.

Una tale influenza sul giudice sarebbe tristemente molto efficace, poiché egli ben saprebbe che, conformandosi al modello, supererebbe gli scontati futuri controlli automatici e non avrebbe ripercussioni di sorta, altrimenti ben facili.

In altri termini, il giudice dovrebbe discolarsi circa il suo allontanamento dal modello fornitogli dall'IA e la motivazione della sentenza servirebbe non come contrappeso ed a giustificazione del proprio libero convincimento, bensì per scagionarsi dall'addebito circa il distacco dalla ricorrenza statistica espressa dal modello dell'IA (19). Il proprio libero convincimento sulle allegazioni delle parti sarebbe, nella migliore delle ipotesi, messo in secondo piano; o addirittura non giustificato (20).

Peraltro, se è condivisibile che il significato principale del

(18) Ancora, si vedano in Aa.Vv. (a cura di A. MARCHESSELLI ed E. MARELLO), *Loading Prodigit*, in <https://www.pacineditore.it/wp-content/uploads/2023/03/RTDT-speciale-2022.pdf>, i plurimi profili critici di una siffatta impostazione, a partire dal riferimento ad uno *stare decisis* che è estraneo all'esperienza del processo italiano. La necessità però di esaminare il solo aspetto del libero convincimento costringe a non richiamare nemmeno i vari profili esistenti.

(19) Alla trasformazione da motivazione dell'atto a motivazione rispetto all'esito dell'interrogazione informatica fa riferimento V. MASTROIACOVO, *Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare in materia tributaria*, in *Rivista Diritto Tributario online*, 11.

(20) La stessa incontestabile giurisprudenza sulla "economia di scrittura" potrebbe esser adoperata dal giudice rassegnato ad omologarsi all'IA, rinviando al risultato dell'IA, assunto come espressione di una giurisprudenza maggioritaria e dominante.

libero convincimento riguarda le modalità di valutazione degli elementi di prova ai fini dell'accertamento dei fatti da prendere a base ai fini della decisione giudiziale (21), è anche vero che la precondizione di ciò è che il giudice possa formarsi il proprio libero convincimento in autonomia e indipendenza. Né la costruzione di un sistema di IA fondato su ricorrenze statistiche, quand'anche detto sistema fosse perfetto nel compendiare i comportamenti dei giudizi precedenti (22), riuscirebbe ad alleggerire le critiche.

5. *I soggetti dai quali potrebbero derivare pressioni ai giudici.*

La stessa produzione al giudice della *velina* della sentenza (o la sua possibilità di ottenimento da parte del giudice stesso, previo inserimento degli elementi di fatto da esso ritenuti riscontrati) fornisce pertanto il modo di influenzare il giudice ad opera di altri soggetti, che non sono nemmeno stati individuati dalla legge.

Questi soggetti sono tutti gli Enti i quali concorrono a formare la *velina* di sentenza che sarà fornita al giudice mediante il ricorso all'IA e che costituirà modello di raffronto rispetto alla sentenza emessa.

E quindi in primo luogo gli Enti che hanno formato le istruzioni iniziali per il *software* che permetterà all'Intelligenza Artificiale di alimentare ulteriormente il *data base* dal quale ricavare le sentenze ed estrarre le massime. A seguire, gli Enti che non vigileranno su tali prassi e che permetteranno la continuazione di esse. Sino a giungere agli Enti che dovessero

(21) In tal senso M. TARUFFO, *Libero convincimento del giudice I* Diritto processuale civile, cit., 4, B. PASTORE, *Giudizio, prova, ragion pratica*, Milano, 1996, 263.

(22) E questo sarebbe veramente improbabile, tranne per ipotesi di controversie seriali per fattispecie estremamente semplici, come ad esempio potrebbero essere quelle relative ai bolli auto. Ma si tratta, con tutta evidenza, di ipotesi marginali e che presuppongono, appunto, fattispecie impositive veramente essenziali.

esercitare la vigilanza sui giudici mediante confronto delle sentenze emesse rispetto a quelle risultanti dal *software*.

In conclusione, considerata la velocità tendenzialmente esponenziale con cui la tecnologia dell'Intelligenza Artificiale si arricchisce di nuove potenzialità, è ben difficile che si possa pensare di rinunciare del tutto ad essa, anche perché è ben possibile che alcune attuali limitazioni, tra cui anzitutto la mancata indicazione delle fonti di formulazione dell'*output* ottenuto con IA, siano in futuro superate. Occorrerà però governare i nuovi strumenti che saranno disponibili, in modo che l'IA funga da assistente trasparente del giudice e non da formulatrice occulta ed opaca della sentenza al posto del giudice.